



COMUNE DI CIANCIANA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
SETTORE N° V

AVVISO PUBBLICO

**Fondo di sostegno ai comuni marginali -
Concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del
DPCM - 30 settembre 2021 per l'avvio di attività commerciali,
artigianali e agricole attraverso un'unità produttiva
2^a annualità (2022)**

INDICE

1. OGGETTO E FINALITÀ
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
3. SOGGETTI BENEFICIARI
4. TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
5. SPESE AMMISSIBILI
6. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
7. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
9. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
10. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
12. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
13. CONTROLLI E MONITORAGGIO
14. REVOCHE
15. TUTELA DELLA PRIVACY
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI
17. DISPOSIZIONI FINALI

Allegati

- Allegato A: Modulo di domanda
- Allegato B: Progetto d'investimento
- Allegato C e C1: Dichiarazioni "de minimis"

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 (pubblicato nella G.U.R.I. del 14 dicembre 2021 - Serie generale n. 296), con cui è stato ripartito il 'Fondo di sostegno ai comuni marginali' per gli anni 2021-2022- 2023;

Vista la Determina Dirigenziale n° 350 del 28/05/2024 avente oggetto: Concessione di contributi economici a fondo perduto sia per l'apertura di nuove attività commerciali, artigianali e agricole sia per chi già svolge un'attività d'impresa purché aggiunga un codice Ateco nuovo, relativo alla nuova iniziativa imprenditoriale nel Comune di Cianciana ex articolo 2, comma 2, lett. b) del DPCM del 30/09/2021 approvazione bando nuove idee d'impresa e connessi modelli.

Vista la Determina Dirigenziale n° 401 del 18/06/2024 avente oggetto: Concessione di contributi economici a fondo perduto sia per l'apertura di nuove attività commerciali, artigianali e agricole sia per chi già svolge un'attività d'impresa purché aggiunga un codice Ateco nuovo, relativo alla nuova iniziativa imprenditoriale nel Comune di Cianciana ex articolo 2, comma 2, lett. b) del DPCM del 30/09/2021 approvazione bando nuove idee d'impresa e connessi modelli. Proroga termini.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 17/10/2025 con la quale è stato fornito atto di indirizzo al fine di porre in essere i necessari adempimenti per la "concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese" per un ammontare complessivo di euro 80.478,89 ed è stato preso atto dello schema di Avviso pubblico "Fondo di sostegno ai comuni marginali - Concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del DPCM - 30 settembre 2021 - 2^ annualità (2022)" contenente, tra l'altro, le modalità di selezione e i requisiti di accesso, predisposto dagli uffici;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 808 del 20/10/2025 con la quale è stato approvato lo schema del presente Avviso Pubblico;

RENDE NOTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Cianciana intende favorire e migliorare l'accoglienza e l'attrattività del centro cittadino attraverso specifiche azioni ed interventi diretti a valorizzarne le molteplici potenzialità.
2. A tal fine è pubblicato il presente Avviso per la concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel centro storico cittadino (zona A del PRG definitivo, allegato alla delibera di C.C. n° 24 del 30-09-2010), con le modalità specificate negli articoli successivi.
3. La concessione del contributo sarà determinata a seguito di valutazione delle domande pervenute, sulla base dei criteri di cui all'articolo 9 del presente Avviso.
4. Il presente Avviso garantisce il rispetto dei principi di *Pari Opportunità* e di *Non Discriminazione* sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di *Sviluppo Sostenibile* di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'importo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a **€ 80.478,89**, a valere sulla SECONDA annualità (2022) del contributo finanziario di € 80.478,89 assegnato al Comune di Cianciana per il triennio 2021-2022-2023 dal DPCM del 30 /09/2021 (pubblicato in G.U.R.I del 14 dicembre 2021 - Serie generale n. 296).

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei contributi del presente Avviso le nuove attività economiche che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel Comune di Cianciana.
2. Per NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE si intendono:
 - a) le attività economiche costituite **dopo la pubblicazione del presente Avviso**;

- b) le nuove attività economiche intraprese **dopo la pubblicazione del presente Avviso** da parte di imprese che al momento della presentazione dell'istanza sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- c) le attività già esistenti che avviano una nuova attività economica attraverso una nuova e apposita unità produttiva, **dopo la pubblicazione del presente Avviso**;
- d) l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO da parte di attività economiche già esistenti, **dopo la pubblicazione del presente Avviso**.
3. I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede.
4. I richiedenti devono possedere alla data di presentazione dell'istanza i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:
- a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente;
 - b) dimostrare di avere la disponibilità dell'immobile, sede dell'attività economica, anche in via preliminare, attraverso apposita documentazione (es. contratto preliminare di compravendita o locazione);
 - c) non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - d) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell'art. 94, del D. Lgs 36/2023 e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziali ai sensi della vigente normativa;
 - e) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni e alle informazioni antimafia;
 - f) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - g) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.
5. I soggetti beneficiari di un contributo a valere sulla prima annualità non possono partecipare all'avviso.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIE DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

1. Sono escluse le nuove attività economiche che includono, anche parzialmente, la vendita di:
 - Autoveicoli nuovi ed usati;
 - Materiale per l'edilizia;
 - Macchine ed attrezzature per l'industria;
 - Armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi fuochi d'artificio;
2. Sono inoltre escluse attività di:
 - Sale giochi – slot machine (VTL), anche se all'interno di altre attività economiche;
 - Agenzie di scommesse;
 - Sale bingo;
 - Compro oro;
 - Servizi finanziari ed assicurativi.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo le spese di seguito elencate:
 - a) **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE**, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del

Covid-19. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court, ma inerente anche alle fasi a monte e a valle della stessa;

b) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19;

c) PROGRAMMI INFORMATICI, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente. Tali spese sono ammissibili nel limite del 30% del contributo concedibile;

d) SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammissibili nel limite del 20% del contributo concedibile;

2. L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile.

3. Sono in ogni caso escluse:

- le spese per l'acquisto di beni materiali e/o immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- gli interessi passivi;
- le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- spese conseguenti ad autofatturazione;
- beni acquistati con permuta e contributi in natura.

4. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti beneficiari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei ad assicurare il principio della tracciabilità della spesa; pertanto, non sono ammessi pagamenti in contanti.

ARTICOLO 6 – CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Il contributo è concedibile per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata all'interno del Comune di Cianciana ai primi otto soggetti utilmente collocati in graduatoria per un importo di € 10.059,86.

2. In caso di parità di punteggio, la precedenza sarà riconosciuta, in ordine:

- i) all'attività imprenditoriale avviata dal soggetto più giovane (sarà considerato la data di nascita);
- ii) all'attività imprenditoriale avviata da una donna;
- iii) all'apertura di nuova attività commerciale, artigianale e agricola ubicata nel centro storico;
- iv) all'apertura di nuova attività commerciale, artigianale e agricola che costituisce testimonianza della tradizione locale nell'ambito del comparto agricolo, gastronomico e della produzione artigianale;
- v) all'apertura di nuova attività nel settore turistico e dell'accoglienza.

3. In caso di domande ammissibili in numero insufficiente rispetto alla dotazione finanziaria disponibile per l'annualità 2022, le risorse residue saranno attribuite pro quota alle domande considerate ammissibili, nei limiti dell'importo complessivo del progetto d'investimento.

ARTICOLO 7 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. La domanda per la concessione del contributo, firmata dal Soggetto Proponente, completa del progetto d'investimento, nonché dei documenti e delle dichiarazioni di cui al successivo comma 4, deve essere presentata entro il termine indicato al successivo comma 2, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente Avviso, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Cianciana www.comune.cianciana.ag.it. L'invio con altre modalità comporterà l'esclusione della candidatura.

2. Le domande di contributo possono essere presentate entro **quindici** giorni dalla pubblicazione dell'avviso e devono essere trasmesse tramite PEC al seguente indirizzo: protocollocianciana@pec.it. Le domande, possono essere presentate, altresì, *brevi manu* presso l'ufficio protocollo del Comune di Cianciana.

3. A pena di nullità la domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in caso di società.

4. Pena l'esclusione, la domanda redatta in conformità all'ALLEGATO A - Modulo di domanda, dovrà essere corredata da:

a) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in caso di società;

b) ALLEGATO B - Progetto d'investimento;

c) ALLEGATO C e C1 - Dichiarazioni "de minimis"

5. Le dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma saranno oggetto di segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione.

6. È ammissibile una sola richiesta di contributo; qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quelle precedentemente inviate.

ARTICOLO 9 –MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. A ciascuna proposta sarà attribuito un punteggio complessivo da 0 a 100 dalla commissione tecnica nominata dal responsabile E.Q. Del Settore V dopo la scadenza dei termini della presentazione delle domande.

2. Saranno considerate ammissibili le proposte che avranno raggiunto un punteggio minimo pari a 50 punti su 100. Le proposte saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 6.

3. Ai fini della valutazione delle proposte, i punteggi verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI	PUNTEGGIO
1.QUALITÀ DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO	max 40 punti
1.1 Qualità della definizione progettuale sul piano tecnico	max 20 punti
1.2 Qualità della definizione progettuale sul piano gestionale	max 20 punti
2.SETTORE E UBICAZIONE DELL'ATTIVITÀ	max 30 punti
2.1 Apertura di nuova attività commerciale, artigianale e agricola che costituisce testimonianza della tradizione locale nell'ambito del comparto agricolo, gastronomico e della produzione artigianale	max 10 punti
2.2 Apertura di nuova attività commerciale, artigianale e agricola ubicata nel centro storico	max 10 punti

2.3 Apertura di nuova attività nel settore turistico e dell'accoglienza	max 10 punti
3. COFINANZIAMENTO (arrotondamento allo 0,50 inferiore o superiore – 5,50 diventa 5,00; 5,51 diventa 6,00)	max 10 punti
3.1 Fino al 10,00% - 0,30 per punto percentuale	max 3 punti
3.2 Fino al 20,00% - 3 punti + 0,30 per punto percentuale superiore al 10%	max 3 punti
3.3 Fino al 60,00% - 6 punti + 0,10 per punto percentuale superiore al 20%	max 4 punti
4. ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI AVVIATE DA GIOVANI IMPRENDITORI (DAI 18 AI 40 ANNI)	10 punti
5. ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI AVVIATE DA DONNE	10 punti

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. L'Ufficio, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione all'avviso, con successivo provvedimento approva l'elenco delle domande irricevibili/inammissibili, con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono state considerate irricevibili/inammissibili, nonché la graduatoria delle domande ammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cianciana www.comune.cianciana.ag.it; tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
3. Entro i successivi 5 giorni potranno essere presentati ricorsi avverso la graduatoria provvisoria.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito di comunicazione di ammissione a contributo, il soggetto beneficiario provvederà, entro 5 giorni, all'accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell'avvio dell'attività economica; la mancata accettazione entro i suddetti termini determinerà la rinuncia al contributo.
2. Il Comune procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e nei successivi 5 giorni provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva, che costituirà atto di concessione dell'aiuto.
3. A ciascun intervento ammesso a contributo sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.
4. La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.
5. La realizzazione del progetto di investimento dovrà avvenire entro il termine ultimo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva e comunque entro il 20/12/2025. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.
6. L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario, il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Regolamento (UE) n.1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.
7. Modalità di erogazione del finanziamento.
 - 7.1.1 Il contributo concesso è liquidato in una unica rata al termine della realizzazione del progetto e dovrà essere corredato da:
 - a) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
 - b) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;
 - c) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto bancari con evidenziati i relativi movimenti.
 - 7.1.2 **Saldo del contributo** è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta dal Comune - e della rendicontazione finale di spesa, da produrre entro e non oltre i termini sopra indicati:

- a) la rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da a) a c) di cui al precedente comma 7.1.1;
- b) il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
- a) far permanere le condizioni che hanno determinato l'ammissione a contributo per anni 5;
- b) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- c) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente Avviso;
- d) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- e) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 13;
- f) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- g) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.
2. L'Agenzia per la coesione territoriale effettuerà controlli a campione sull'utilizzo dei contributi erogati alle aree svantaggiate.
3. Il monitoraggio dei contributi è effettuato dall'Agenzia per la coesione territoriale attraverso il sistema della banca dati unitaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art.1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Il sostegno erogato ad ogni attività economica è identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP).

ARTICOLO 14 - REVOCHE

1. Il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzato, verificato attraverso il monitoraggio di cui al precedente articolo, decorsi 12 mesi dall'assegnazione delle risorse. La revoca è disposta con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. In caso di revoca, le risorse già erogate rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
2. Costituiscono cause di revoca dell'agevolazione le seguenti condizioni:
- a) nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo;
- b) nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca del contributo;
- c) qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 15 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. I soggetti beneficiari, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e ss. mm. e ii. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI

1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura in

essere. Pertanto, come indicato ai sensi dell'art. 13 del succitato Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento: Comune di Cianciana.
 - Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto, i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 - Modalità del trattamento: I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 - Destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")).
 - Responsabile del trattamento: Sig.ra Anna Bavuso, Responsabile del Procedimento.
 - Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Cianciana indirizzo pec: protocollocianciana@pec.it.
 - Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all'indirizzo mail pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
 - Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.
2. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollocianciana@pec.it.
3. Il titolare del procedimento è il Comune di Cianciana.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.cianciana.ag.it, all'"Albo pretorio online" e attraverso la comunicazione istituzionale.
3. In riferimento a quanto non esplicitato nel presente Avviso si rimanda alle indicazioni espresse nel DPCM del 30 settembre 2021 (G.U.R.I n. 296 del 14 dicembre 2021).

Cianciana, __/10/2025

Il R.U.P. Anna Bavuso



Il Responsabile di E.Q del Settore n° 5

(Arch. Paolo Sanzeri)

